

Relazione tecnica (riferimento delibera 170/00)

PRESUPPOSTI E FONDAMENTI PER LA MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 19 LUGLIO 1996 IN MATERIA DI MODIFICHE CONTRATTUALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

1. Premessa

Con deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99, recante regolazione delle tariffe base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n.481 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 204/99), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha istituito un nuovo ordinamento tariffario articolato secondo 9 tipologie di utenza, in luogo delle precedenti 52. La nuova suddivisione dei clienti del mercato vincolato si basa su tre criteri:

- a) il livello di tensione a cui avviene la fornitura;
- b) il tipo di uso, limitatamente alla distinzione tra usi domestici, illuminazione pubblica e altri usi;
- c) la possibilità o meno dei clienti di approvvigionarsi di energia da un distributore diverso da quello locale, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 recante attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.75 del 31 marzo 1999, limitatamente alle tipologie di utenza diverse dagli usi per illuminazione pubblica e dagli usi domestici.

Le 9 tipologie di utenza contengono gruppi di clienti con esigenze e caratteristiche tra di loro diverse. Per rispondere a queste diversità di esigenze e per consentire soluzioni tariffarie che riflettano i costi imputabili ad ogni singolo cliente, il nuovo ordinamento prevede che le imprese distributrici possano offrire diverse opzioni tariffarie ai clienti di una stessa tipologia.

Il meccanismo di regolazione stabilito dall'Autorità prevede un regime generale applicabile a tutte le tipologie di utenza ed un regime di maggiore salvaguardia che si applica alle utenze domestiche alimentate in bassa tensione. Entrambi i regimi prevedono la scelta da parte del cliente dell'opzione tariffaria più conveniente in considerazione dei suoi livelli di consumo e pongono l'obbligo in capo all' esercente (articolo 5 comma 5.6 e articolo 13 comma 13.5 della deliberazione 204/99) di comunicare ogni anno a ciascun cliente l'opzione tariffaria più conveniente, tenuto conto delle caratteristiche della fornitura dell'anno precedente, qualora tale opzione sia diversa dalla tariffa applicata. Il nuovo ordinamento tariffario per i clienti del mercato vincolato pone pertanto il cliente nella condizione di scegliere fra opzioni tariffarie.

2. Contesto normativo

Con l'emanazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.93 del 22 aprile 1997) sono state trasferite all'Autorità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge n.481/95) le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite, dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.373 al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: Ministro dell'industria).

Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della legge n.481/95 i provvedimenti già adottati dal Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) e dal Ministro dell'industria conservano piena validità ed efficacia salvo modifica e abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dall'Autorità competente. Ne consegue che l'Autorità è competente a modificare, integrare e se del caso, ad interpretare, i provvedimenti del CIP e del Ministro dell'industria precedenti al trasferimento delle funzioni.

Il decreto del Ministro dell'industria 19 luglio 1996 recante modificazioni ai provvedimenti del CIP in materia di contributi di allacciamento, di Cassa conguaglio per il settore elettrico e di sovrapprezzo per i nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.172 del 24 luglio 1996) reca, al capitolo I, titolo IV, comma 2, la previsione che "per le modifiche contrattuali, subentri e voltare derivanti da richieste degli utenti, che non comportino aumenti della potenza a disposizione è dovuto all'impresa fornitrice un diritto fisso di lire 98.000". Fra le modifiche contrattuali rientrano le richieste avanzate dall'utenza relativamente a cambi delle tariffe. Tali richieste, nell'ordinamento tariffario precedente a quello definito con la deliberazione n. 204/99 costituivano un fatto episodico dal momento che le tariffe erano amministrate per tutte le tipologie di utenza ed erano generalmente associate ad un determinato impegno di potenza. Non frequente era pertanto il caso in cui una modifica contrattuale era richiesta solo con riferimento ad una modifica tariffaria.

Nel nuovo ordinamento il cliente del mercato vincolato si trova nella condizione di scegliere fra opzioni tariffarie base ed opzioni tariffarie speciali e, nel caso dell'utenza domestica tra tariffe base e opzioni tariffarie ulteriori. Tale facoltà di scelta consente al cliente di individuare di volta in volta l'opzione tariffaria che meglio risponde alle sue esigenze di consumo. Poiché la possibilità di ottimizzare le scelte costituisce un elemento fondamentale del nuovo ordinamento tariffario deciso dall'Autorità, l'eventuale corresponsione di un diritto fisso in caso di modifiche delle opzioni tariffarie rappresenta un ostacolo che è necessario rimuovere.

3. Il contenuto del provvedimento

Il provvedimento recante modificazione e integrazione del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996 in materia di modifiche contrattuali per la fornitura di energia elettrica proposto dall'Autorità ha lo scopo di adeguare al nuovo ordinamento tariffario la disposizione che consente all' esercente di richiedere la corresponsione di un diritto fisso a fronte della richiesta del cliente di una nuova tariffa. A tal fine viene aggiunto un comma al capitolo I, titolo IV che prevede l'esclusione dall'obbligo di corresponsione di un diritto fisso nel caso di modifiche contrattuali consistenti nella sola variazione di opzione tariffaria o nella variazione da

tariffa ad opzione tariffaria, quando questa non comporti aumenti della potenza massima a disposizione o passaggi da una tipologia di utenza ad un'altra.

Ai sensi del provvedimento del CIP 30 luglio 1986, n.42/1986 recante norme in materia di contributi di allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 181 del 6 agosto 1986, la potenza massima a disposizione per l'utenza domestica è pari alla potenza contrattualmente impegnata aumentata del 10%. Mentre per l'utenza non domestica ai sensi del provvedimento del CIP 14 dicembre 1983, n.15/93 recante modificazione ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi, di condizioni di fornitura e di contributi di allacciamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 24 dicembre 1993, la potenza massima a disposizione è pari alla potenza contrattualmente impegnata aumentata del 25% con un massimo di 2500 kW.

Al fine di eliminare incertezze nella sua applicazione il provvedimento proposto dall'Autorità modifica anche il riferimento alla potenza a disposizione presente al capitolo I, titolo IV, comma 2 del decreto del Ministro dell'industria 19 luglio 1996 in potenza massima a disposizione. Tale modifica è coerente anche con quanto previsto ai titoli I, II e III del medesimo capitolo che individuano i contributi di allacciamento da corrispondere per ogni kW di potenza massima a disposizione per diverse tipologie di utenza.

4. Costi e tempi di attuazione

I costi amministrativi connessi alle operazioni di modifica dell'opzione tariffaria applicata ad un cliente, che non comporti aumenti della potenza massima a disposizione o passaggi a diversa tipologia di utenza, rientrano nei costi commerciali associati all'attività di vendita già riconosciuti in tariffa. Tuttavia poichè la modifica di opzione tariffaria costituisce una modifica contrattuale, il cliente è tenuto a corrispondere le spese di bollo ove queste siano previste. Nei casi in cui l'esercente non offra alcuna possibilità di scelta al cliente e si limiti a proporre un'unica opzione tariffaria base per la tipologia di utenza a cui appartiene il cliente, la sostituzione della opzione tariffaria base alla precedente tariffa o opzione tariffaria costituisce inserzione automatica di clausole ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile e non si configura come modifica del contratto.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 18.4, della deliberazione n. 204/99 le opzioni tariffarie base devono essere offerte da ciascun esercente a far data dall'1 luglio 2000. Tali opzioni sono state presentate da numerosi soggetti esercenti e sono state approvate dall'Autorità con deliberazione 22 giugno 2000, n.112/00 recante adozione di disposizioni in materia di tariffe per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per il secondo semestre 2000 in attuazione e ad integrazione della deliberazione n.204/99 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.151 del 30 giugno 2000) e con deliberazione 3 agosto 2000 n.141/00 recante verifica delle opzioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per il secondo semestre dell'anno 2000 presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2000, n.112/00 e per la correzione di errori materiali della medesima deliberazione (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.196 del 23 agosto 2000). Poiché tali opzioni, che

come detto entrano in vigore a partire dall'1 luglio 2000, implicano in alcuni casi l'esercizio della facoltà di scelta, si è ritenuto che anche il provvedimento proposto debba avere efficacia a partire dall'1 luglio 2000.